



Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
della provincia di Lodi

Alle R.S.U. di Istituto
Al R.L.S. di Istituto
Al Medico competente

A tutto il personale scolastico (docenti e ATA)

Oggetto: La Privacy, la videosorveglianza a scuola: sintesi di normativa, giurisprudenza e casi pratici.

Come al solito giungono, da diverse scuole secondarie e, anche da istituti comprensivi, richieste di informazioni e di chiarimenti, di natura giuridica e sindacale su una questione di estrema delicatezza: **l'installazione di sistemi di videosorveglianza (telecamere) e la tutela dei diritti dei lavoratori**, alla riservatezza, e non solo, naturalmente, **anche quella degli studenti**, alla luce delle diverse norme giuridiche regolamentari, di fonte nazionale ed europea.

Fin da subito, è necessario aver presente nella riflessione che si impone e propone questo documento/comunicato che, **sulla questione della video sorveglianza, intervengono: lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970), il GDPR del 2016, i pareri del Garante della Privacy**, e non dobbiamo mai dimenticare, data la rilevanza pratica che riveste sulla dimensione lavorativa, **la giurisprudenza della Corte di Cassazione.**

Rispettando il criterio di gerarchia delle fonti, i principi di generalità e specialità delle norme, una prima ricognizione dobbiamo compierla sulla disciplina in materia di "controlli a distanza" partendo, appunto, dallo **Statuto dei Lavoratori.**

La materia è disciplinata dall'art.4, Legge n. 300/1970, che è stato riscritto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015. L'art. 4, comma 1, primo periodo, così dispone: **"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali"**. Ovviamente, la rappresentanza sindacale aziendale, attualmente, la si deve intendere come RSU e/o Terminali Associativi dei sindacati.

L'installazione del sistema di videosorveglianza, è, dunque, consentita "per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale".

Da questo concetto-norma, se ne deduce che, l'installazione è vietata se mossa dall'esclusiva finalità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Dobbiamo avere sempre presente che, le condizioni di lavoro, l'organizzazione del lavoro, i diritti e i doveri che ne discendono, hanno a che vedere con i contratti collettivi di lavoro, siano essi nazionali di categoria, integrativi nazionali e, integrativi aziendali (nel caso scolastico, integrativi di istituto).

L'insieme dei fatti e degli atti ora ricordati, si inquadra nel sistema delle relazioni sindacali.

Orbene, la questione della videosorveglianza, trova una seconda condizione, di natura procedurale: l'installazione deve essere autorizzata da un previo accordo collettivo stipulato tra il datore di lavoro (nel caso scolastico, è per questo aspetto, il Dirigente Scolastico) e la RSU e/o Terminale Associativo sindacale. In alternativa, nel caso di imprese con più di unità produttive dislocate in diverse province della stessa regione, o in più regioni, l'accordo può essere stipulato con i sindacati, a livello nazionale, purché essi siano comparativamente, più rappresentativi sul piano nazionale (art. 4, comma 1, secondo periodo, dello Statuto dei Lavoratori).

E' importante, e necessario che, un accordo in ambito scolastico, circa l'installazione di sistemi di videosorveglianza, e data la delicatezza delle Istituzioni Scolastiche, quali luoghi di lavoro che comprendono minori e lavoratori "fragili", l'accordo eventuale sui sistemi di videosorveglianza, veda la partecipazione dei sindacati territoriali. Non dobbiamo nemmeno per un attimo scordare il fatto che la riservatezza, il diritto alla libera espressione, al clima di benessere psicologico e sociale, sono anche diritti costituzionali, estremamente importanti, irrinunciabili e difendibili nei luoghi di lavoro.

In mancanza di accordo, tra il datore di lavoro e le RSU, con la partecipazione dei sindacati, il soggetto datoriale può procedere all'installazione del sistema di videosorveglianza, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro, o in alternativa, nel caso di più imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di più sedi territoriali, dalla sede centrale del predetto ispettorato (art. 4, comma 1, terzo periodo, Statuto dei lavoratori, come modificato con D.Lgs. 185/2016).

L'articolo 4, comma 2, prevede, che la disposizione di cui al comma 1, non si applica "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze".

Le norme dello Statuto dei lavoratori, trovano una specifica, ed anche diversa articolata normazione, sia nel Regolamento Europeo del 2016, sia nelle disposizioni del Garante della Privacy, che a più riprese, dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010, sino alle faq del 2020, è intervenuto per chiarire dettagliatamente la tutela della privacy in ambito scolastico.

Ricordiamo che i provvedimenti del Garante, discendono e sono legittimati dal GDPR del 2016 e dalle regole europee, linee guida del 2019.

Il Garante della Privacy, ha stabilito (vedere la guida “videosorveglianza a scuola: regole e requisiti per installare le telecamere”, pubblicata il 19 maggio 2021), possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza, “aree esterne adiacenti all’istituto scolastico,” “anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio”.

Attenzione che, la stessa guida, e dunque, il Garante della Privacy, sancisce che: “Al contrario, le aree interne della scuola possono essere oggetto di riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Sono dunque assolutamente vietate durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche”.

E’ facilmente desumibile che, le aree interne, durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, non possano essere soggette alla videosorveglianza, dunque, non si possono riprendere, per esemplificare, aule, segreterie, presidenze, corridoi, servizi, etc.

Il Garante della Privacy, con provvedimento n. 261 del 30.05.2013, pronunciandosi su un caso riguardante un Liceo Scientifico che aveva installato alcune telecamere, nonché proceduto al trattamento di dati biometrici ricavati dalle impronte digitali di alcuni docenti ed anche di personale ATA, inibiva e sanzionava codesto comportamento del DS, basandosi sui principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza, rispetto agli scopi perseguiti (artt. 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice, specificando, tra l’altro, che all’interno dell’istituto, la presenza delle telecamere non era stata accompagnata da una regolare informativa a beneficio del personale.

Inoltre, non erano state rese note né le ragioni dell’installazione, né l’orario di attivazione, né se fossero state effettuate registrazioni, né chi fosse a conoscenza delle password per accedere alle riprese o alle registrazioni.

Infine, in prossimità dell’area videosorvegliata non erano stati apposti i dovuti cartelli di segnalazione. Sul caso è intervenuta la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, la quale ha informato il Garante della Privacy, di aver rilevato, oltre alle telecamere, un apparecchio di rilevazione digitale del personale docente, in violazione della legge n.300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI).

La Guida “Videosorveglianza a scuola: regole e requisiti per installare le telecamere”, citata più volte, in riferimento alla presenza di sistemi di videosorveglianza, così precisa: “L’informativa in questo caso può essere rappresentata da un modello semplificato, o in alternativa da un semplice cartello, che tuttavia deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a specifiche circostanze o contesti quali la presenza di più telecamere, la vastità dell’area oggetto di rilevamento o le modalità delle riprese, e l’informativa dev’essere collocata in maniera visibile in prossimità o nelle immediate vicinanze della zona sorvegliata”.

Tuttavia, la guida “in parola”, per quanto attiene all’informativa, “deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, indicando come e dove

trovarlo (ad esempio, sul sito internet del titolare del trattamento, o affisso in bacheche o locali dello stesso)".

Per quanto concerne "la videosorveglianza a scuola e la valutazione di impatto preventiva", la guida, oggetto del nostro attuale ragionamento, sottolinea che "la scuola non deve svolgere una valutazione d'impatto preventiva prima di procedere all'installazione di telecamere di videosorveglianza. La valutazione d'impatto preventiva è invece prevista, come ribadito dallo stesso Garante della Privacy, qualora il trattamento dei dati personali preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie quali ad esempio sistemi integrati – sia pubblici che privati – che collegano telecamere tra soggetti diversi, nonché sistemi intelligenti capaci di analizzare le immagini ed elaborarle".

Seguendo la guida in questo percorso, si incontra un rinvio alla normativa europea in materia di dati sottoposti alla tutela giuridica che consiste in una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica, su larga scala, accessibile al pubblico, come stabilito dall'art. 35, par. 3, lett. c), del Regolamento Europeo, e negli altri casi indicati dal GDPR.

Ora, "lasciamo" per parziale esaurimento del tema della videosorveglianza sui lavoratori, e ci dedichiamo, altresì, ad un altro soggetto fondamentale, ancor più da tutelare, costituito dagli studenti.

La nota del MIUR del 06.03.2015, protocollo n. 1711/U recante l'oggetto: "La Privacy a scuola- normativa, giurisprudenza e casi pratici", recita in modo decisamente preciso, a pag. 6:" Il Garante, investito del caso (asilo nido che aveva installato presso la propria struttura un sistema di videosorveglianza con webcam, quindi, si tratta di bambini e studenti nei centri dell'infanzia, negli asili nido e nelle scuole), ha riaffrontato il tema della videosorveglianza riaffermando la preminenza dell'interesse generale del minore quale criterio informatore delle scelte che lo riguardano anche sotto il profilo della tutela dei dati personali e ammettendo l'impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l'installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata. Tali principi sono stati poi ribaditi dalla Commissione europea in occasione di un'interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell'installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido. In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che "l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati".

La rassegna che la UIL SCUOLA RUA e lo SNALS/CONFSAL di Lodi hanno dedicato al grande tema della tutela della privacy dei diritti di libertà dei lavoratori, del diritto/dovere delle RSU e dei sindacati di tutelare anche questi beni giuridici, in equilibrio con le esigenze istituzionali delle scuole, **si chiude con una domanda e una risposta di capitale importanza: "Quali sono i tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate?"**. Ecco la domanda e la risposta contenuta nelle faq, le quali traggono origine dalla normativa più volte richiamata:"Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto

necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"(...)). **Così continua la risposta:** "In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione" (...) "cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. La UIL SCUOLA RUA e lo SNALS/CONFSAL di Lodi, con questo comunicato-documento, hanno inteso, soprattutto, fornire un servizio a tutti i lavoratori, alle RSU e alle RLS, convinte che la grande questione dei diritti e delle libertà nel e del lavoro, in bilanciamento con le esigenze delle scuole, sia la nuova grande frontiera e sfida che attende il movimento sindacale in un'epoca che crede di risolvere tutto secondo lo sviluppo della tecnologia. **Noi sappiamo che questa è una sfida, e siamo pronti.**

Lodi, 07.03.2023

Le Segreterie Provinciali

SNALS CONFSAL

UIL SCUOLA RUA

LODI

LODI

Prof. Di Mundo Salvatore

Dott. Boscarino Sebastiano

